*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 101° — Numero 318**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Giovedì, 29 dicembre 1960**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1556.
**Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;

Art. 2.

L'annullamento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica, prevista dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143, e dal precedente art. 1, hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1557.
**Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, concesso con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 60 milioni a lire 300 milioni.

Art. 2.

Alla spesa di lire 240 milioni sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1960-61, a carico del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1558.
**Rivalutazione del contributo statale annuo a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, autorizzato con la legge 5 gennaio 1955, n. 7, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

LEGGE 11 dicembre 1960, n. **1559.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

LEGGE 15 dicembre 1960, n. **1560.**

**Modificazioni in materia di tasse di radiodiffusione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono sostituite da un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti. Detta tassa è corrisposta nella misura e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente, è dovuta nella misura del 5 per cento con facoltà di rivalsa su chi acquista per la rivendita.

Per gli apparecchi di produzione nazionale, le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, la tassa è corrisposta dal fabbricante, all'atto della vendita, sul prezzo dell'apparecchio indicato nella fattura emessa agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, al netto dell'importo degli imballaggi, recipienti e simili e delle spese di trasporto nonchè degli interessi e degli sconti che non concorrono a formare l'entrata imponibile ai fini della imposta suddetta.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.

La tassa di radiodiffusione non concorre a costituire l'entrata imponibile agli effetti dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

La tassa prevista dall'art. 1 è dovuta anche per la vendita di apparecchi telericeventi e radioriceventi costruiti con scatole di montaggio od apparecchi comunque incompleti e deve essere corrisposta da colui che esegue il montaggio o il completamento o ne effettua la vendita, sulla differenza tra il prezzo dell'apparecchio completo e quello della scatola di montaggio o dell'apparecchio comunque incompleto sul quale la tassa è stata pagata. Nella stessa misura la tassa è dovuta da chiunque, anche fuori dai negozi di vendita, provvede, o per conto proprio o di terzi al montaggio degli apparecchi o al completamento di apparecchi comunque incompleti.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze può disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, da applicarsi al momento dell'importazione. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.

Art. 5.

Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sulla entrata.

Art. 6.

Il pagamento della tassa di radiodiffusione è effettuato:

*a*) per gli apparecchi di produzione nazionale mediante il servizio dei conti correnti postali, con le modalità e nei termini previsti per il pagamento della imposta generale sull'entrata. L'autorizzazione al ver-

samento dell'imposta generale sull'entrata con postagiro cumulativo settimanale è valida anche per il pagamento della tassa di radiodiffusione;

b) per gli apparecchi provenienti dall'estero mediante versamento diretto all'ufficio doganale.

Art. 7.

Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta.

Se la tassa è pagata oltre il termine stabilito, ma prima dell'accertamento della violazione, si applica la sopratassa del 10 per cento sulla somma corrisposta in ritardo.

Le violazioni sono accertate dagli organi competenti per le infrazioni alle norme relative all'imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dei registri e documenti prescritti agli effetti della imposta stessa. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 8.

Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state assolte le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, non sono soggetti alla tassa stabilita con la presente legge. Sulle relative fatture di vendita devono essere indicati gli estremi dei documenti da cui risulti l'avvenuta corresponsione delle tasse predette.

Le tasse, corrisposte ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sulle valvole e sugli altoparlanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giacenti presso i fabbricanti e gli importatori dei materiali stessi o presso i fabbricanti di apparecchi, sono rimborsate su domanda degli interessati.

La domanda di rimborso, corredata dalla distinta dei materiali cui si riferisce, deve essere presentata alla Intendenza di finanza. Il rimborso, previo accertamento da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, è effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 9.

L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle scatole di montaggio e agli apparecchi comunque incompleti. Il registro di carico e scarico, modello 101, è modificato in conformità al disposto del presente articolo.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, e 3 del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — GONELLA — TAVIANI — COLOMBO — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1561.

**Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Art. 2.

Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del Codice civile.

Art. 3.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1562.

**Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito con l'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio di Tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, è prorogato al 31 dicembre 1970, ferme restando ogni altra disposizione e pattuizione relative al servizio medesimo.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1563.

**Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583, relativo alle disposizioni sulla cinematografia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere il 30 giugno 1961.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1564.

**Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed estensioni, non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui importo mensile lordo non superi le lire 50.000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si tiene conto soltanto dell'importo della pensione o dell'assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, con esclusione degli assegni accessori, e, nei casi di pensioni ad onere ripartito o di cumulo di più pensioni ordinarie, si considera l'ammontare complessivo della pensione o delle pensioni in godimento.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dalla applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1565.

**Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata.

E' altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Art. 2.

Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che integra l'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante il testo modificato dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dai seguenti:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali.

Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di esperti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film.

I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente.

I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097.

Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario.

I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo.

Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante un nuovo testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 20-*bis* della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo di cui all'art. 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

« I film nazionali lungometraggi e di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica ».

Art. 5.

I film nazionali cortometraggi riconosciuti dal competente Comitato di esperti in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica, ma non ammessi alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo in quanto risultati — secondo l'ordine di priorità prescritto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 — in eccedenza alla quota trimestrale, possono essere nuovamente presentati per l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente art. 2 e, se ammessi, concorrere all'assegnazione dei premi di qualità previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, anche se proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio precedente.

Art. 6.

L'ottavo comma dell'art. 17-*bis* della legge 29 dicembre 1949, n. 958, approvato con l'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è abrogato.

Art. 7.

I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera *a*) dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di tre premi ai film a lungometraggio e di sessanta premi ai film a cortometraggio.

I film dichiarati « prodotti per la gioventù », per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge, potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 50 milioni da assegnarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — SULLO — TAVIANI — PELLA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1566.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 99. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

21) Geologia degli idrocarburi;
22) Geologia regionale;
23) Metodologia statistica;
24) Micropaleontologia;
25) Mineralogia applicata;
26) Petrotettonica;
27) Sedimentologia.

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

13) Chimica macromolecolare;
14) Microbiologia.

Art. 146. — All'elenco degli Istituti costituiti presso la Scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto quello di:

5) Istituto di tecnologia dei materiali aeronautici, comprendente la cattedra di « Tecnologia dei materiali dei veicoli » e quella di « Tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione ».

Art. 496, relativo al corso di perfezionamento in reumatologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti non potrà superare i quaranta e verrà precisato anno per anno nel manifesto annuale. In caso di eccedenza di domande, la selezione verrà effettuata mediante concorso per esame ».

Dopo l'art. 497, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in « Chirurgia toracica », « Farmacoterapia e tossicologia medica », « Igiene », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in farmacoterapia e tossicologia medica*

Art. 498. — La Scuola di specializzazione in farmacoterapia e tossicologia medica ha la durata di due anni. Essa ha sede presso l'Istituto di farmacologia dell'Università di Roma.

Art. 499. — Alla Scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 500. — Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venticinque in ogni anno di corso. I candidati saranno ammessi dopo il superamento di un concorso interno.

Art. 501. — Qualora il numero delle domande sia eccedente, la scelta dei richiedenti potrà essere fatta in base a concorso interno per esame e stabilita in base a giudizio insindacabile della Commissione.

Art. 502. — Gli iscritti alla Scuola sono obbligati a frequentare le lezioni, a seguire i turni di esercitazioni pratiche e ad effettuare un determinato numero di applicazioni.

Art. 503. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) I problemi teorici e pratici della farmacologia - Azione dei farmaci sull'organismo sano e malato;

2) Il meccanismo dell'azione dei farmaci; studio delle loro indicazioni, delle loro controindicazioni;
3) Evoluzione e tendenze della terapia.
4) Natura e origine dei farmaci.
5) Tecniche e metodologie nell'indagine farmacologica (biennale):
*a*) la ricerca bibliografica nel campo farmacologico;
*b*) gli animali di laboratorio (vita, nutrizione, abitudini, malattie, reazioni);
*c*) metodiche fisio-farmacologiche - Saggi biologici dei farmaci;
*d*) tecniche biochimiche nelle applicazioni farmacologiche.
6) La valutazione funzionale, biochimica e anatomo-patologica degli effetti farmacologici;
7) La statistica applicata alla ricerca farmacologica;
8) Tossicologia sperimentale ed applicata;
9) Farmacologia dei diversi apparati (biennale).

2° *anno*:
1) La biochimica nelle applicazioni farmaco-terapeutiche.
2) La anatomia patologica nelle applicazioni farmacologiche e tossicologiche;
3) Patologia sperimentale da farmaci e malattie medicamentose;
4) Intossicazioni acute e croniche, individuali e collettive - Le tossicomanie - Trattamento;
5) I fattori esogeni e quelli endogeni nella variabilità degli effetti farmacologici;
6) La valutazione farmacologica degli effetti terapeutici dei farmaci nell'uomo;
7) Chemioterapici e antibiotici;
8) Ormonoterapia;
9) Gli isotopi radioattivi e le radiazioni ionizzanti: aspetti farmacologici, tossicologici e terapeutici;
10) Elementi e tecniche di farmacognosia;
11) Il pronto soccorso farmacologico;
12) I farmaci in semeiotica;
13) Tecniche e metodologie nell'indagine farmacologica (biennale):
*a*) la ricerca bibliografica nel campo farmacologico;
*b*) gli animali di laboratorio (vita, nutrizione, abitudini, malatie, reazioni);
*c*) metodiche fisio-farmacologiche Saggi biologici dei farmaci;
*d*) tecniche biochimiche nelle applicazioni farmacologiche.
14) Farmacologia dei diversi apparati (biennale).
15) I farmaci nella genetica.

I suddetti insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti (Farmacologia aeronautica, Farmacologia dell'ambiente, Farmacologia e Tossicologia nel settore dell'industria e dell'agricoltura, ecc.) e problemi farmacoterapici di attualità; da lezioni di inglese e tedesco scientifico, ecc.

Art. 504. — I candidati dovranno sostenere un esame sul programma di ciascun insegnamento.

Art. 505. — Per conseguire il diploma di specializzazione in farmacoterapia e tossicologia medica, al termine dei corsi, oltre ad aver superato gli esami prescritti, è obbligo di presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata presso l'Istituto ove ha sede la Scuola.

Art. 506. — A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista.

*Scuola di specializzazione in chirurgia toracica*

Art. 507. — Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di due anni.

Art. 508. — Alla Scuola possono iscriversi medici che abbiano almeno tre anni di frequenza in una Scuola di specializzazione in chirurgia generale, e medici che, a giudizio del Consiglio della Scuola stessa, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Art. 509. — Le materie di insegnamento sono:
1) Anatomia chirurgica del torace (annuale);
2) Anatomia patologica delle malattie del torace (annuale);
3) Fisiopatologia degli organi endotoracici e valutazione funzionale (biennale);
4) Diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio (annuale);
5) Diagnostica clinica e strumentale dell'apparato circolatorio (annuale);
6) Diagnostica radiologica del torace (annuale);
7) Medicina operatoria del torace (annuale);
8) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio (biennale);
9) Chirurgia della tubercolosi polmonare (annuale);
10) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);
11) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni della parete toracica, del diaframma, del mediastino, dell'esofago (annuale).

Art. 510. — Gli iscritti al corso debbono frequentare nel:

1° *anno*:
Anatomia chirurgica del torace;
Anatomia patologica delle malattie del torace;
Fisiopatologia degli organi endotoracici e valutazione funzionale I;
Diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio;
Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello apparato respiratorio I;
Chirurgia della tubercolosi polmonare - Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici I.

2° *anno*:
Fisiopatologia degli organi endotoracici e valutazione funzionale II;
Diagnostica clinica e strumentale dell'apparato circolatorio;
Diagnostica radiologica del torace;
Medicina operatoria del torace;
Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio II;
Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici II;
Patologia e clinica chirurgica delle affezioni della parete toracica, del diaframma, del mediastino, dello esofago.

Art. 512. — La frequenza ai corsi, alle esercitazioni, agli internati è obbligatoria.

Art. 512. — Sono ammessi al secondo anno del corso gli iscritti che abbiano superato gli esami di anatomia chirurgica del torace. Anatomia patologica delle malattie del torace, diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio, chirurgia della tubercolosi polmonare ed un colloquio di Fisiopatologia degli organi endotoracici e valutazione funzionale.

Art. 513. — Il diploma di specialista in chirurgia toracica viene conferito alla fine del secondo anno di corso agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami e presentato e discusso una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica.

Art. 514. — Le iscrizioni al primo anno della Scuola di specializzazione in chirurgia toracica non possono superare il numero di dieci.

*Scuola di specializzazione in Igiene*

Art. 515. — Finalità della Scuola, oltre quelle elencate all'art. 342 dello statuto di questa Università, è la preparazione del personale che intende dedicarsi alla carriera della sanità pubblica. Possono esservi ammessi i laureati in medicina, in veterinaria, in architettura, in ingegneria, in farmacia, in chimica ed in scienze naturali o biologiche, con la condizione che abbiano superato in ogni caso, il corso di Igiene durante il corso universitario.

Art. 516. — La durata dell'intero corso di studi è di due anni.

Art. 517. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1) Ordinamenti sanitari nazionali e internazionali;
2) Demografia e statistica sanitaria;
3) Chimica e fisica applicata all'igiene;
4) Microbiologia, sierologia e parassitologia applicata all'igiene;
5) Igiene dell'alimentazione;
6) Igiene dell'ambiente, del suolo e dell'abitato;
7) L'igiene delle varie fasi della vita e dell'attività umana;
8) Epidemiologia e profilassi generale;
9) Epidemiologia e profilassi speciale.

Art. 518. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in 50. Nel caso di domande eccedenti la selezione verrà effettuata mediante concorso per titolo ed esami, con norme che verranno precisate nel manifesto annuale.

Art. 519. — L'ordine degli studi (suddivisione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 520. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Igiene.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960*
***Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 126.*** — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1960.

**Modificazioni alla composizione della segreteria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre stesso anno, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 159, col quale fu costituita presso il Ministero del tesoro la segreteria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e fu provveduto alla nomina dei componenti la segreteria stessa;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio stesso anno, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 95, col quale, in aggiunta ai membri già nominati col precedente decreto 10 luglio 1946, furono chiamati a far parte della menzionata segreteria, con decorrenza 1° luglio 1947, altri tre funzionari;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1950, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 389, col quale furono apportate modificazioni alla composizione della segreteria medesima;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro foglio n. 141, col quale, in aggiunta ai membri già nominati coi precedenti decreti, fu chiamato a far parte della segreteria stessa altro funzionario del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1952, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 346, relativo alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e commercio in seno alla citata segreteria del Comitato;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1952, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 46, relativo alla sostituzione di un membro della segreteria con altro funzionario del Ministero del tesoro, e precisamente con l'ispettore generale della Ragioneria generale rag. Alfredo Sarracino;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1957, n. 9848, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 254, col quale al ragioniere Sarracino venne sostituito il direttore di Sezione dott. Raffaello Di Salvo;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1959, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 195, con il quale venne sostituito il consigliere di prima classe, dott. Antonio De Filippis;

Considerato che, in relazione agli attuali compiti del Comitato e allo scopo di iniziare il previsto riordinamento della gestione, si rende necessario modificare la composizione della segreteria del Comitato stesso, chiamando a farvi parte un ispettore generale e riducendo, contemporaneamente, il numero dei membri;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° settembre 1960, è chiamato a sovraintendere alla segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali, il dott. Angelo Foffano, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Art. 2.

Con decorrenza 1° settembre 1960 vengono dichiarati decaduti dall'incarico il dott. Raffaello Di Salvo, il dott. Giorgio Lecce ed il rag. Alfonso De Silva;

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data la segreteria del Comitato di cui alle premesse risulta, in relazione a quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2, costituita come appresso:

1) Foffano dott. Angelo, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

2) Marchionne dott. Giovanni, consigliere di prima classe della Ragioneria generale dello Stato;

3) Luraschi dott. Vittorio, ispettore principale aggiunto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) Jorio dott. Nicola, ispettore capo del Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1960

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1960*
*Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 354*

(8064)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1960.

**Nomina di un componente la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, concernente la ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la nota n. 1498/FS del 31 ottobre 1960 del Sindacato nazionale facchini ed ausiliari, con la quale si chiede la sostituzione del rag. Mario Cucchi con il sig. Ezio Fiorini in seno alla Commissione centrale citata ed in rappresentanza del sindacato richiedente;

Vista la dichiarazione del 24 ottobre 1960 allegata alla nota predetta del rag. Mario Cucchi, con la quale il medesimo rassegna le dimissioni da componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio per impegni personali che non gli consentono una partecipazione assidua ai lavori della Commissione;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Ritenuto opportuno di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Ezio Fiorini è nominato componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza del Sindacato nazionale facchini ed ausiliari ed in sostituzione del rag. Mario Cucchi, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1960

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1960*
*Registro n. 14 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 90.* — BARONE

(8066)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1960.

**Determinazione delle giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per l'anno 1961, il sovraprezzo pro-Soccorso invernale sui biglietti di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto extraurbano, nonchè sui biglietti per il transito di automezzi sulle autostrade.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 6 marzo 1953, n. 99, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Vista la legge 25 ottobre 1960, n. 1321;

Decreta:

Art. 1.

Le date delle dodici domeniche nelle quali deve essere applicato per l'anno 1961, il sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto, di cui agli articoli 6 (primo comma) e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, nonchè il sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade di cui all'art. 2 della legge 25 ottobre 1960, n. 1321, sono stabilite nei giorni 15 e 29 gennaio, 12 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, 7 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 6 e 27 agosto, 10 settembre e 8 ottobre 1961.

I suddetti sovraprezzi devono essere applicati, a favore della « Lega italiana per la lotta contro i tumori », anche nella giornata del 3 aprile 1961, in base

alla legge 6 marzo 1953, n. 99, modificata con legge 31 marzo 1955, n. 190, nonchè nei giorni 1° novembre 1961 ed 8 dicembre 1961, a beneficio della C.R.I., ai sensi dell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e della legge 29 marzo 1957, n. 224.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dall'articolo 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in tutte le giornate di cui al precedente articolo, è stabilito, per ciascun viaggio, nella misura seguente:

1) *biglietti a riduzione*: sovraprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria col massimo di L. 200.

2) *biglietti di abbonamento (di qualunque classe)*:

*a*) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti « *b* » e « *c* ») rilasciati per:

percorrenze fino a 50 km. . . . L. 20

percorrenze da 51 a 300 km. . . . L. 50

percorrenze oltre 300 km. . . . L. 100

*b*) settimanali e festivi . . . L. 20

*c*) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . . . . . L. 20

3) *biglietti gratuiti e carte di libera circolazione (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato)*:

*a*) biglietti per l'uso di carrozze salone serie *S* . . . . . . L. 200

*b*) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie *R* ed *RL* . . . L. 200

*c*) carte di libera circolazione serie *A* con disco bianco: stessi sovraprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria, per la classe di cui si usufruisce, col massimo di . . . L. 100

*d*) carte di libera circolazione e serie *AL* con disco bianco . . . . L. 100

*e*) carte di libera circolazione serie *EL* . L. 100

*f*) biglietti gratuiti:

serie *B*, *Bo*, *Ba*, *Bc* . . . L. 100

serie *B2*, *B4*, *B6*, *BK2*, *BK4*, *BK6*, *Bd*, *Bc*, *Bca2*, *Bca4*, *Bca6*, per viaggi in I classe L. 20

serie *B2*, *B4*, *B6*, *BK2*, *BK4*, *BK6*, *Bd*, *Bc*, *Bca2*, *Bca4*, *Bca6*, per viaggi in II classe L. 10

4) *per tessere personali degli on.li Senatori e Deputati* . . . . L. 100

Il sovraprezzo verrà riscosso sulle Ferrovie dello Stato mediante appositi biglietti istituiti allo scopo.

Nel caso di regolarizzazione in treno, il sovraprezzo verrà riscosso dal personale di controlleria senza applicazione di alcuna sopratassa nè del diritto per esazioni suppletive.

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessere di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dall'art. 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella pagata, per lo stesso percorso dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari, fino ad un massimo di lire 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte dei viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 20 novembre 1960

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ZACCAGNINI

*Il Ministro per i trasporti*
SPATARO

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
FOLCHI

(8102)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

**Classificazione fra le provinciali della strada « delle Casermette » in provincia di Latina.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico, predisposto dall'Amministrazione provinciale di Latina con la esclusione, tra le altre, della strada indicata con il n. 68, in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono state classificate provinciali le strade di cui all'elenco allegato al decreto stesso quale parte integrante;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*) e *d*) della citata legge per la suddetta strada indicata come segue: « delle Casermette » dall'abitato di Bassiano all'abitato di Sermoneta;

Visto il voto in data 14 novembre 1960, n. 1791, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della su precisata strada;

**Decreta:**

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada indicata al n. 68 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse ed indicata come segue: « delle Casermette » dall'abitato di Bassiano all'abitato di Sermoneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

(8100)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

**Trasferimento di debiti della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione

che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.);

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione della G.R.A. è ostacolata da vertenze tuttora pendenti con ex dipendenti di detta Gestione, per pretese creditorie, afferenti a rapporti di lavoro;

Ritenuto che ai fini della sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie suddette è necessario trasferire i debiti in contestazione, relativi a tali pretese, i quali, in base alla documentazione in atti possono al massimo cautelativamente valutarsi, per l'integrale soddisfacimento, negli importi a fianco di ciascun nominativo segnati:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Antolini Teobaldo . . . . . | L. | 1.000.000 |
| 2) Bertoli Vincenzo . . . | » | 2.200.000 |
| 3) Bonafaccia Nello . . . | » | 400.000 |
| 4) Bonafede Quintilino | » | 400.000 |
| 5) Bultrini Gianfilippo . . | » | 1.200.000 |
| 6) Caraglia Roberto . . . | » | 2.000.000 |
| 7) Cataldi Giuseppe . . | » | 500.000 |
| 8) Conchione Bruno, Petruzzelli Manlio, Lertora Antonio, Lopresti Francesco e Rosa, Mori Giovanni, Pellegrini Antonio . . . . . . . . . . | » | 800.000 |
| 9) Coppola Vincenzo . . . . | » | 400.000 |
| 10) Costantini Angelo , . . | » | 1.600.000 |
| 11) Fabrini Roberto . . . . . | » | 900.000 |
| 12) Faccenda Nicola . . . . | » | 400.000 |
| 13) Galantino Raffaele . . . | » | 2.000.000 |
| 14) Gasparri Antonio . . . | » | 300.000 |
| 15) Graziano Alfonso . . | » | 900.000 |
| 16) Guidolotti Augusto | » | 400.000 |
| 17) Pacifico Carmencita e figli ved. Basilone . . . | » | 10.000.000 |
| 18) Padovani Edoardo . . . . | » | 3.500.000 |
| 19) Proietti Oreste . | » | 400.000 |
| 20) Rizzini Luigi . . | » | 750.000 |
| 21) Rossoni Ernesto . | » | 450.000 |
| 22) Sicco Aldo . . | » | 9.700.000 |
| 23) Venuti Hermes . | » | 1.500.000 |
| 24) Zaini Giulio Cesare . . . . | » | 600.000 |
| | L. | 42.300.000 |

Atteso che la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 42.300.000 (lire quarantaduemilionitrecentomila), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 15 dicembre 1960

*Il Ministro*: TAVIANI

(8011)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1960, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia:

DIPLOMA DI I CLASSE (medaglia d'oro)

1. Allorio prof. Enrico.
2. Anti prof. Carlo.
3. Bacialli prof. Luigi.
4. Bertola prof. Arnaldo.
5. Bonferroni prof. Carlo Emilio.
6. Casanova prof. Mario.
7. Cataudella prof. Quintino.
8. Cavinato prof. Antonio.
9. Ceccarelli prof. Galeno.
10. Cherubino prof. Salvatore.
11. Corti Francini prof.ssa Eleonora.
12. Crosara prof. Adolfo.
13. Dal Piaz prof. Giorgio.
14. De Caro prof. Luigi.
15. Della Valle prof. Guido.
16. De Logu prof. Tullio Tancredi.
17. Donati prof. Antigorio.
18. Fantini prof. Oddone.
19. Fortunati prof. Paolo.
20. Franchini prof. Vittorio.
21. Galli prof. Arturo.
22. Giambelli ing. Agostino.
23. Gioelli prof. Felice.
24. Greco prof. Paolo.
25. Izar prof. Guido.
26. Maggiore prof. Luigi.
27. Marchetti prof. Mario.
28. Maroi prof. Lanfranco.
29. Martini rag. Gaetano.
30. Messieri prof. Albino.
31. Milone prof. Ferdinando.
32. Mineo prof. Corradino.
33. Miranda prof. Carlo.
34. Muzio prof. Giovanni.
35. Nardi prof. Brunò.
36. Oliveri Mandalà professore Emanuele.
37. Olivero prof. Giuseppe.
38. Pasquini prof. Pasquale.
39. Petragnani prof. Giovanni.
40. Piacentini prof. Marcello.
41. Piccinato prof. Luigi.
42. Pighi prof. Giovanni Battista.
43. Ponti prof. Giovanni.
44. Riposati prof. Benedetto.
45. Romano prof. Salvatore.
46. Serini prof. Rocco.
47. Sgrosso prof. Salvatore.
48. Simeon prof. Giuseppe.
49. Strazzeri prof. Vittorio.
50. Terracini prof. Alessandro.
51. Terracini prof. Aron Benvenuto.
52. Tessarotto prof. Mario.
53. Togni on.le dott. Giuseppe.
54. Trambusti prof. Bruno.
55. Tucci prof. Giuseppe.
56. Udina prof. Manlio.
57. Vardabasso prof. Silvio.
58. Venturini professor Giancarlo.
59. Vialli prof. Maffo.
60. Vidossi prof. Giuseppe.
61. Villa prof. Luigi.
62. Vozza prof. Francesco.
63. Bertoldi prof. Vittorio (a.m.).
64. Carlini prof. Armando (a.m.).
65. Amministrazione provinciale di Bari.
66. Badia e Biblioteca del monumento nazionale di Santa Giustina in Padova.
67. Crespellani sen. avvocato Luigi.
68. Dazzi prof. Manlio.
69. Francone Nicola.
70. Fusco mons. dott. Michele.
71. Grillo dott. Nino.
72. Vantadori dott. Alfredo.
73. Daneu Antonio (a.m.).
74. Amministrazione comunale di Torino.
75. Amministrazione provinciale di Chieti.
76. Brandi prof. Cesare.
77. Camera di commercio di Torino.
78. Casorati dott. Pier Renato.
79. Cassa di risparmio di Torino.
80. Colini prof. Antonio M.
81. Fiat - S.P.A. - Torino.
82. Fondazione incremento economico culturale e turistico della Sicilia « I. Mormino » del Banco di Sicilia.
83. Gervasio prof. Michele.
84. Gismondi arch. Italo.
85. Greco Emilio.
86. Istituto di San Paolo di Torino.
87. Mafai Mario.
88. Magnelli Alberto.
89. Marchetti Longhi professore Giuseppe.
90. Pallucchini prof. Rodolfo.
91. Profili dott. Arturo.
92. Romanelli prof. Pietro.
93. Società S.I.P. - Torino.
94. Unione industriale Torino.

95. Valle dott. ing. prof. Cesare.
96. Anfossi dott. Antonio (a. m.).
97. Birolli Renato (a.m.).
98. Soldati Atanasio (a.m.)
99. Spazzapan Luigi (a.m.).

100. Amministrazione provinciale di Vicenza.
101. Borsetti Giacomo.
102. Clausi Schettini professore Michele.
103. Maggio avv. Giovanni.
104. Palladini dott. Mario.
105. Tombari Fabio.
106. Arcamone dott. Guido.
107. Pecorelli dott. Costantino.
108. Sacchi dott. Orfeo.
109. Di Domizio dott. Mario (a.m.).

110. Bartolo prof. Michelangelo.
111. Basso prof. Antonio.
112. Bisoffi prof. Gianluigi.
113. D'Arbela prof. Edmondo.
114. Garavoglia prof. Virginio.
115. Gatta prof. Gemma.
116. Greco prof. Giuseppe.
117. Lasinio di Castelvero prof. Ernesto.
118. Malerba prof. Luigi.
119. Pittalis prof. Giovanni.
120. Stuparich prof. Gianni.
121. Torre prof. Augusto.
122. Zanette prof. Emilio.
123. Musco pro.ssa Margherita Livia (a.m.).
124. Viviani prof. Francesco (a.m.).

125. Alessandrini on. Pio.
126. Agnelli ing. Giuseppe.
127. Badoni ing. Riccardo Giuseppe.
128. Brunner ing. Oscar.
129. Camparini prof. Angelo.
130. Carbone ing. Francesco.
131. Carro Cao ing. Giuseppe.
132. Conti ing. Gastone.
133. Costa dott. Angelo.
134. Cini conte Vittorio.
135. Della Cananea ing. Giacinto.
136. Giacomuzzi ing. Luciano.
137. Gristina ing. Giorgio.
138. Guerra prof. Nicoletta.
139. Malagodi ing. Armando.
140. Mazzucchelli cav. lavoro dott. Silvio.
141. Perrino dott. Antonio.
142. Poggiali ing. Giovanni.
143. Poggipolini prof. Giuseppe.
144. Polizzi prof. Cesare.
145. Querques ing. Antonio.
146. Ratti comm. Giuseppe.
147. Stucchi comm. Giulio.
148. Torsi Bracci Henry.
149. Bottone prof. Ugo (a.m.).
150. Cimatti prof. Leone (a. m.).
151. Guarrella ing. Giorgio (a.m.).
152. Scotti ing. Luciano (a. m.).

153. Fachinato prof. Ida.
154. Gobello Benassi Alfonsina.
155. Malaboti prof. Remo.
156. Garzanti Sofia.

157. Guerrisi prof. Michele.
158. Oppo Cipriano prof. Efisio.
159. Pannain prof. Guido.
160. Ferro maestro Pietro (a.m.).
161. Porrino maestro Ennio (a.m.).

162. Collegio « Don Bosco » di Alassio (Savona).
163. Collegio « San Giuseppe » di Torino.
164. Di Caro prof. Mario.
165. Finzi prof. Arturo.
166. Guaschetti prof. padre Carlo.
167. Istituto « Don Bosco » di Verona.
168. Istituto salesiano « Don Bosco » di Soverato (Catanzaro).
169. Piardi Giacomo.
170. Salatti rag. Arnaldo.
171. Testay madre Santa.

172. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.
173. Carrol Abbing monsignor Giovanni Patrizio.
174. Della Monica dott. Ezio.
175. Falco cav. lav. Stefano.
176. Gennuso don Angelo.
177. Istituto « Tommaso Pendola » di Siena.
178. Mingoia prof. Quintino.
179. Quartara dott. Nicolò.
180. Wis prof. Roberto.
181. Zanfini Giuseppe.

DIPLOMA DI II CLASSE (medaglia d'argento)

1. De Santis prof. Angelo.
2. Gozzi Rolando.
3. Marinelli mons. Nicola.
4. Nasalli Rocca professore Emilio.
5. Vassalini prof.ssa Caterina.

6. Adamesteanu dott. Dinu.
7. Bartolani rag. Umberto.
8. Cazzaniga ten. col. Annibale.
9. Consorzio cooperative Reggio Emilia.
10. De Luca dott. Domenico.
11. Gioia Flavio.
12. Monfort Paul.
13. Panazza dott. Gaetano.
14. Schmiedt col. Giulio.
15. Sinatra prof. Francesco.
16. Valle dott. Nicola.
17. Veneziano Vittorio.
18. Cordelli Fernando (a.m.).
19. Franci Giovanni (a.m.).

20. Amministrazione comunale di Thiene (Vicenza).
21. Banca del Monte di credito di Pavia.
22. Benvenuti prof. Marino.
23. Cassa di risparmio di Reggio Emilia.
24. Colli gr. uff. Sandro.
25. Corsini dott. Aurelio.
26. Guffanti cav. Antonio.
27. Morricone mons. Camillo.
28. Vitali ved. Ghezzo Tartaglini Laura.
29. Vitelli dott. Giovanni Maria.

30. Andreazza prof. Gastone.
31. Bozzola prof. Annibale.
32. Bucci prof. Dante.
33. Pascal prof. Antonio.
34. Ripari prof. Nazzareno.
35. Santi prof. Gino.
36. Neri prof.ssa Dina (a.m.).

37. Apostolo prof.ssa Elda.
38. Arcamone prof.ssa Linda.
39. Bellemo dott. Mario.
40. Beretta ing. Angelo.
41. Bianco Giovanni.
42. Bonfigli ing. Clemente.
43. Brunetti ing. Mario.
44. Capaldi ing. Giacomo.
45. Cecchini prof.ssa Clelia.
46. Cellini ing. Vincenzo.
47. Corsi avv. Lamberto.
48. Cuccodoro dott. Mario.
49. Docci prof. Gino.
50. Dotti avv. Mario.
51. Gilodi cav. Italo.
52. Maffei rag. Giuseppe.
53. Manzoni cav. uff. Luigi.
54. Marsili prof. Giovanni.
55. Occhialini prof. Oddo.
56. Pavolini prof. Tito.
57. Pedrina prof. Mario.
58. Pinciroli prof. Attilio.
59. Ranotti comm. Carlo.
60. Stroppiana geom. Giuseppe.
61. Tabasso Felice.
62. Ugo prof. Francesco.
63. Zanetti prof. Renzo.

64. Adabbo prof. Biagio.
65. Bellabeni ved. Pignedoli prof.ssa Maria.
66. Billone prof. Manlio.
67. Curto Siccardi professoressa Margherita.
68. Fenici Piazza professoressa Lia.
69. Gatta prof. Michele.
70. Marino prof. Antonino.
71. Natale Frasconà prof.ssa Rosa.
72. Saltarelli prof.ssa Generosa.
73. Sanzò prof. Leopoldo.
74. Spallitta ing. Salvatore.

75. Bartolini prof. Luigi.
76. Cattolica prof. Gilfredo.
77. Cremona prof. Italo.
78. De Ninno maestro Alfredo.
79. Funi prof. Achille.
80. Giacomelli prof. Ferruccio.
81. Giunti prof. Davide.
82. Mortari maestro Virgilio.
83. Notte prof. Emilio.
84. Petrassi maestro Goffredo.
85. Romagnoli prof. Giovanni.
86. Spatrisano arch. Giuseppe.
87. Unità prof. Gaetano.
88. Franchi prof. Raffaele (a.m.).

89. Bruno prof. Pietro.
90. Caturegli prof. mons. Natale.
91. Guariento ing. Antonio.
92. Trento prof. Vincenzo.
93. Valerio cav. uff. Ottavio.

94. Balbarini Evaristo.
95. Borrelli dott. Manlio.
96. Bucciolotti dott. Mario.
97. D'Argentino dott. Beria.
98. Fabbri Scipione.
99. Menapece Attilio.
110. Mignone don Vittorio.
101. Paltrinieri Amedeo.
102. Rubino mons. Luigi.

DIPLOMA DI III CLASSE (medaglia di bronzo)

1. Astone ved. Praloran Ersilia.
2. Bertrand prof. Alessandro.
3. Bosisio prof. Luciano.
4. Brolis prof. Pietro.
5. Buffa prof. Ercole.
6. Corazza prof.ssa Nina Luigia.
7. Costamagna professoressa Amalia.
8. Duffini prof. Virgilio.
9. Ghetti prof. Aldo.
10. Ghislanzoni prof.ssa Angioletta.
11. Mazzocco rag. Mariano.
12. Millioni prof. Renato.
13. Montecucco Giacomo.
14. Pesce prof. Pensierino.
15. Poli prof. Luigi.
16. Scarpari ing. Mario.
17. Segre Croccolo professoressa Giulia.
18. Vottero dott. Vittorio.

(5662)

## Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 28 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1960 (registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 266), il ricorso straordinario prodotto il 13 maggio 1957 dal prof. Antonio Tropea, avverso la decisione in data 19 novembre 1956 della Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Venezia, con la quale fu revocata al ricorrente una supplenza per l'insegnamento delle materie tecniche presso la Scuola di avviamento professionale di Portogruaro, è stato dichiarato irricevibile.

(7924)

**Vacanza della cattedra di « Istituzioni di statistica » presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Istituzioni di statistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8116)

**Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogoteneniale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia medioevale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8117)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, numero 15200/303, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione provinciale di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 149.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8125)

**Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, numero 701, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8126)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

**Corso dei cambi del 28 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,61 | 620,62 | 620,68 | 620,60 | 620.64 | 620,60 | 620,605 | 620,60 | 620.62 | — |
| $ Can. | 627,35 | 622,50 | 623,50 | 622,875 | 622 — | 627,32 | 622 — | 626.65 | 626,62 | — |
| Fr. Sv. | 144,13 | 144,16 | 144.17 | 144,1675 | 144,18 | 144.16 | 144,175 | 144,17 | 144,16 | — |
| Kr. D. | 90.10 | 90,01 | 90,03 | 90,02 | 90,05 | 90,08 | 90.025 | 90,10 | 90,05 | — |
| Kr. N. | 87,05 | 87,02 | 87,02 | 86,975 | 87,15 | 87,06 | 86,99 | 87.05 | 87.04 | — |
| Kr. Sv. | 120,12 | 120 — | 120 — | 119.985 | 120 — | 120.04 | 120 — | 120,10 | 120.05 | — |
| Fol. | 164,60 | 164,62 | 164,50 | 164.62 | 164,60 | 164.63 | 164.6175 | 164.60 | 164.63 | — |
| Fr. B. | 12,50 | 12,492 | 12,4895 | 12;48875 | 12.485 | 12,50 | 12.48625 | 12.50 | 12.49 | — |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,52 | 126,62 | 126,595 | 126,58 | 126,60 | 126,58 | 126.55 | 126,60 | 126,63 | — |
| Lst. | 1742,07 | 1741,25 | 1741,40 | 1741,25 | 1741 — | 1741,51 | 1741,15 | 1741.70 | 1741,65 | — |
| Dm. occ. | 148,75 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 148,82 | 148,81 | 148,83 | 148.80 | 148,81 | — |
| Scell. Austr. | 23,88 | 23,87 | 23,885 | 23,8725 | 23,85 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | — |

**Media dei titoli del 28 dicembre 1960**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 76,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 75,50 |
| Id. 5 % 1935 | 108,225 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 95,625 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,50 |
| Id. 5 % 1936 | 100,825 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,55 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) | 100,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 101,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 101 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 101,60 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 101,35 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,475 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,525 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,825 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA.

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 dicembre 1960**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,602 |
| 1 Dollaro canadese | 622,687 |
| 1 Franco svizzero | 144,171 |
| 1 Corona danese | 90,022 |
| 1 Corona norvegese | 86,982 |
| 1 Corona svedese | 119,992 |
| 1 Fiorino olandese | 164,619 |
| 1 Franco belga | 12,487 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,565 |
| 1 Lira sterlina | 1741,20 |
| 1 Marco germanico | 148,815 |
| 1 Scellino austriaco | 23,871 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 735011 | 350 — | Zaccaro *Rosa* di Domenico, nubile, dom. in Maratea (Potenza) | Zaccaro *Maria Rosa* ecc. come contro |
| Rendita 5 % (1935) | 138310 | 750 — | Manghera Rosina fu Giuseppe moglie di Colombo Lauro, dom. a Novara<br>Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara | Intestazione come contro<br>Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara |
| Id. | 138311 | 750 — | Manghera Giuseppina fu Giuseppe moglie di Annovazzi Carlo, dom. a Novara<br>Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera | Intestazione come contro<br>Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera |
| Id. | 216979 | 2.500 — | D'Agostino *Teresa* di Vincenzo minore sotto la p.p. del padre domiciliato in San Basile (Cosenza) | D'Agostino *Maria Teresa* ecc. come contro |
| Id. | 246054 | 12.832,50 | Schiava-Arnese Iolanda fu *Leonardo* minore sotto la patria potestà del padre adottivo Arnese Salvatore, dom. in Napoli | Schiava-Arnese Iolanda fu *Giuseppe Leonardo* minore, ecc. come contro |
| Rendita 3,50 % (1934) | 515001 | 350 — | *Tholosan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholosan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Catterina* fu Stefano Coniugi, domiciliati a Sampeyre (Cuneo) | *Tholozan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholozan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Caterina* fu Stefano coniugi domiciliati a Sampeyre (Cuneo) |
| B.T.N. 5 % (1960) | 1790 | 250 — | Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania<br>Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Giuseppe* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania | Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania.<br>Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Filippo* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania |
| P. Red. 3,50 % (1934) | 196967 | 175 — | Colletto Adele fu *Gio-Batta*, moglie di Fontan Biagio: dom. a Susa (Torino)<br>Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Colletto Francesco fu Francesco, dom. a Susa (Torino) | Colletto Adele fu *Battista*, moglie di Fontan Biagio, ecc. come contro<br>Annotazione: come contro |
| Cons. 3,50 % (1906) | 815442 | 315 — | *Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli) | *D'Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *De Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli) |
| B.T.N. 5 % (1959) | 9467 | 1.250 — | Villa *Giovan Battista* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Cirimbelli Giuseppina fu Francesco ved. Villa, dom. a Pompiano (Brescia) | Villa *Pietro Giovanni Battista* fu Edoardo, minore, ecc. come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 1° dicembre 1960

*Il direttore generale*: GRECO

(7783)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi per titoli ed esami a dodici posti d'insegnante d'arte applicata negli Istituti e Scuole d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la classifica e trasformazione degli istituti di istruzione artistica a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a dodici posti di insegnante d'arte applicata (classe I, coefficiente 202).

Istituto d'arte di Roma: insegnante d'arte applicata per la fotografia;

Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo: insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia;

Scuola d'arte di Penne: insegnante d'arte applicata per il ferro battuto e sbalzo;

Scuola d'arte di Sansepolcro: insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo;

Scuola d'arte di Castelli: insegnante d'arte applicata decoratore e smaltatore per la ceramica;

Scuola d'arte di Comiso: insegnante d'arte applicata formatore torniante e fornaciante;

Scuola d'arte di Verona: insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica;

Scuola d'arte di Marino: insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica;

Scuola d'arte di Acqui: insegnante d'arte applicata per la laccatura e doratura in legno;

Scuola d'arte di Mantova: insegnante d'arte applicata per il ferro battuto;

Scuola d'arte di Marino: insegnante d'arte applicata per lo sbalzo;

Scuola d'arte di Torre del Greco: insegnante d'arte applicata per l'oreficeria.

Gli esami consisteranno in una prova pratica e in un esame colloquio (prova orale).

Tutti i candidati saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

La prova pratica è intesa a saggiare, attraverso l'esecuzione di un lavoro la capacità tecnica del candidato in relazione alle mansioni connesse al posto cui aspira.

Saranno ammessi all'esame colloquio i candidati che avranno conseguito almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio è diretto ad accertare la conoscenza degli argomenti dei programmi scolastici stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto stesso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dello art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico o per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti d'istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Per ognuno dei concorsi di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita domanda di ammissione al concorso cui si aspira, redatta su carta da bollo da L. 200. La predetta domanda unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, dei servizi didattici esplicati e dei titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, dovrà pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi Scuole medie, Div. II, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro cognome, nome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibità del destinatario al recapito comunicato.

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori ecc. dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludre alla domanda un elenco particolareggiato in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi, giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso e viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di cui al primo comma dell'art. 2, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi dalle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazone dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti, che il candidato è

di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

6) documento militare:

*a*) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito e Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissariato di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati, infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto il seguente documento:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli soprapescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compreso quello della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie, per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi di cui al presente decreto le Commissioni stabiliranno preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie dei titoli valutabili.

Per lo svolgimento della prova pratica e dell'esame colloquio si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove predette direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di sostenere le prove di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice di ogni concorso procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario disponde di cinque decimi.

Ciascuna prova di esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da 0 e 10 e di tale classificazione si fa la media. Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto relativo non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore il concorrente non deve riportare meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la preferenza e la precedenza le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 9.

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione giudicatrice di ogni concorso proporrà al Ministro, per ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il relativo posto messo a concorso.

La terna dei candidati idonei proposti per la nomina sarà formulata tenendo conto del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo

più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

I posti messi a concorso saranno assegnati al primo classificato nella terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicano le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e le composizioni delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1960

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1960*
*Registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 137*

(7699)

---

**Concorso per titoli integrato da un esame colloquio al posto di direttore titolare nell'Istituto statale d'arte di Venezia e dei laboratori annessi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1924, registro n. 159 foglio n. 159, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Venezia, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da un esame colloquio al posto di direttore titolare nell'Istituto statale d'arte di Venezia e dei laboratori annessi (coefficiente 500).

L'esame colloquio consisterà in una prova orale alla quale saranno ammessi, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, i concorrenti che abbiano raggiunto una determinata votazione nei titoli (art. 8 del presente decreto).

Art. 2

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che,

in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicati e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, Div. II entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro cognome, nome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato:

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori etc. dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato in triplice copia firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi, giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

A fini dell'applicazione dei benefici che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 nel giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro che furano internati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

*c*) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del giornale militare ufficiale 1937 in carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giapone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente republica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali

di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8 dell'ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla lettera *d*), rilasciato a nome del genitore o un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori, ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*t*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

*u*) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico o gli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

*y*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese), dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

*z*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito o Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissariato di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di un ruolo aggiunto, devono produrre sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopraprescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

### Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compreso quello della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie, per i concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

### Art. 8.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente bando si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La Commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di 5/10.

Al fine dell'ammissione all'esame colloquio i candidati dovranno riportare nella valutazione dei titoli prodotti almeno una media di tre punti sui cinque a disposizione.

I candidati ammessi saranno convocati direttamente con lettera raccomandata. Perdono il diritto a sostenere la prova di esame orale coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito. Prima di sostenere l'esame colloquio gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Per l'esame colloquio ciascun membro della Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti 10. Si procederà quindi alla media dei punti attribuiti, come sopra indicato, media che, per la proposta di nomina non potrà essere inferiore ad 8/10.

Per essere designato vincitore del concorso, il candidato dovrà riportare non meno di 11/15 sommando il voto conseguito nell'esame colloquio e la media dei punti, assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la precedenza le disposizioni legislative previste dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, ultimo comma.

### Art. 9.

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizo definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti, del medesimo ordine e grado i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicheranno, per la preferenza, le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 10.

L'esame colloquio verterà sulle materie di insegnamento negli istituti di istruzione artistica e sui relativi processi tecnici e didattici in rapporto al carattere ed alla funzione dei predetti istituti nel quadro della cultura e della produzione artistico-industriale.

Il candidato dovrà altresì dimostrare di possedere idonee nozioni sulla figura giuridica degli istituti di istruzione artistica, sulla loro gestione finanziaria e amministrativa, nonchè sulle norme connesse all'attività didattica degli istituti e scuole d'arte.

### Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1960

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1960*
*Registro n. 73 Pubblica istruzione, foglio n. 37*

**(7700)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 3370, del 31 dicembre 1957;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

**Decreta:**

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso, specificato in epigrafe, dichiarate idonee:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Porzio Serafina | punti | 58,815 | su 100 |
| 2. Nannoni Walescka | » | 57,880 | » |
| 3. Fineschi Andreina nei Toti | » | 55,960 | » |
| 4. Tosoni Giorgia | » | 54,425 | » |
| 5. Piccini Bartalucci Assuntina | » | 54,105 | » |
| 6. Aurigin Ricci Anna | » | 53,935 | » |
| 7. Nardi Nella | » | 53,770 | » |
| 8. Niccolini Eugenia | » | 53,625 | » |
| 9. Faltoni Irma | » | 53,315 | » |
| 10. Bartali Franchini Rina | » | 52,745 | » |
| 11. Nardi Andreina | » | 52,740 | » |
| 12. Fregoli Giuliana | » | 52,670 | » |
| 13. Ruspetti Wanda | » | 51,855 | » |
| 14. Zazzeri Rosella | » | 51,310 | » |
| 15. Fregoli Olga | » | 51,135 | » |
| 16. Giannettoni Edo | » | 50,990 | » |
| 17. Aldrovandi Dina | » | 50,180 | » |
| 18. Rossi Gabriella | » | 49,385 | » |
| 19. Paffetti Sila | » | 49,365 | » |
| 20. Scali Viola | » | 49,290 | » |
| 21. Canestri Licia | » | 48,975 | » |
| 22. Capponi Emilia Taddei | » | 48,670 | » |
| 23. Tasselli Flora | » | 48,610 | » |
| 24. Baglioni Zorama | » | 48,335 | » |
| 25. Cosci Carmela | » | 47,630 | » |
| 26. Montomoli Itala | » | 46,640 | » |
| 27. Barneschi Iole | » | 46,482 | » |
| 28. Butini Adiva | » | 46,265 | » |
| 29. Alessandrini Carla | » | 46,155 | » |
| 30. Anselmi Alessandra | » | 46,145 | » |
| 31. Franchi Alba | » | 46,100 | » |
| 32. Daniel Maria | » | 45,715 | » |
| 33. Mazzantini Giustina | » | 45,435 | » |
| 34. Cortesi Maria | » | 44,720 | » |
| 35. Ceccarelli Lina nei Borgogni | » | 44,555 | » |
| 36. Ciacci Iris | » | 43,590 | » |
| 37. Confettoni Maria Grazia | » | 43,495 | » |
| 38. Lazzeri Annunziata Flora | » | 43,455 | » |
| 39. Martini Alma | » | 43,259 | » |
| 40. Tiranti Silena | » | 42,400 | » |
| 41. Salsi Enrichetta | » | 41,890 | » |
| 42. Terni Tecla | » | 41,800 | » |
| 43. Felici Maestrini Fernanda | » | 41,435 | » |
| 44. Partenzi Mariangela | punti | 41,045 | su 100 |
| 45. Bartolucci Adua | » | 40,385 | » |
| 46. Tusini Wanda | » | 40,315 | » |
| 47. Chiucchiù Vera | » | 40,215 | » |
| 48. Marzucchi Vera | » | 40,210 | » |
| 49. Venturini Vincenza | » | 39,805 | » |
| 50. Passaponti Valeria | » | 39,615 | » |
| 51. Felici Mara | » | 39,295 | » |
| 52. Andreis Maurina | » | 39,280 | » |
| 53. Bettarelli Irma | » | 37,910 | » |
| 54. Loggi Elda | » | 37,425 | » |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 15 dicembre 1960

*L'ispettore generale medico dirigente*: VEZZOSO

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

**Decreta:**

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso, specificato in epigrafe, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Porzio Serafina nei Bruni: Siena (condotta del capoluogo);

2) Nannoni Walescka: Buonconvento (1ª condotta del capoluogo);

3) Fineschi Andreina nei Toti: Monteriggioni (condotta di Strove);

4) Tosoni Giorgia nei Crezzini: Torrita di Siena (condotta di Montefollonico);

5) Piccini Assuntina nei Bartalucci: Chiusdino (condotta di Montalcinello).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 15 dicembre 1960

*L'ispettore generale medico dirigente*: VEZZOSO

**(8024)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 del 28 gennaio 1960, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo proprio decreto n. 4059 del 4 agosto 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Macci Vittorio | voti | 56,972 | su 100 |
| 2. | Cortese Michele | » | 53,913 | » |
| 3. | Pacetti Antonio Italo | » | 52,989 | » |
| 4. | Agamennone Vincenzo | » | 51,718 | » |
| 5. | Pettiruti Antonio | » | 51,453 | » |
| 6. | Ialongo Livio | » | 50,479 | » |
| 7. | Berti Luigi | » | 50,137 | » |
| 8. | Sergi Domenico | » | 49,950 | » |
| 9. | Subiaco Michele | » | 48,875 | » |
| 10. | Macciacchera Vincenzo | » | 48,643 | » |
| 11. | De Donno Ubaldo | » | 48,034 | » |
| 12. | Luatti Pietro | » | 47,492 | » |
| 13. | Papa Aldo | » | 47,456 | » |
| 14. | Marra Fernando | » | 47,000 | » |
| 15. | Giordano Goffredo | » | 46,500 | » |
| 16. | Monaco Ruggiero | » | 46,344 | » |
| 17. | Isabella Mariano | » | 46,312 | » |
| 18. | Patrizi Renzo, nato il 6 agosto 1934 | » | 46,000 | » |
| 19. | Mariano Antonino Pio, nato il 29 marzo 1935 | » | 46,000 | » |
| 20. | Garista Salvatore | » | 45,859 | » |
| 21. | Barbanera Pietro | » | 45,562 | » |
| 22. | Stracci Salvatore Maria | » | 45,500 | » |
| 23. | Del Francia Franco | » | 45,100 | » |
| 24. | Manes Nicola | » | 44,781 | » |
| 25. | Persichino Angelo, ufficiale di complemento | » | 44,500 | » |
| 26. | Marangoni Serafino, nato il 21 dicembre 1930 | » | 44,500 | » |
| 27. | Pezzotti Martino, nato l'11 novembre 1931 | » | 44,500 | » |
| 28. | Montali Rolando, coniugato | » | 44,000 | » |
| 29. | Picvaroli Amelio | » | 44,000 | » |
| 30. | Romano Giuseppe | » | 43,644 | » |
| 31. | Mutidieri Luigi | » | 43,493 | » |
| 32. | Giagnoli Giuseppe | » | 43,000 | » |
| 33. | Cacciotti Onofrio | » | 42,800 | » |
| 34. | Martorelli Mario | » | 42,500 | » |
| 35. | Frezzato Italo, coniugato | » | 42,000 | » |
| 36. | Massimi Raffaele, nato il 14 aprile 1929 | » | 42,000 | » |
| 37. | Coppoli Paolo, nato il 2 novembre 1930 | » | 42,000 | » |
| 38. | Santoprete Luigi, nato il 15 giugno 1935 | » | 42,000 | » |
| 39. | Bisceglia Silvano | » | 41,500 | » |
| 40. | Corvatta Mariano, coniugato con 1 figlio | punti | 41,000 | su 100 |
| 41. | Rosetti Vincenzo | » | 41,000 | » |
| 42. | Venti Eugenio | » | 40,000 | » |
| 43. | Cauti Pietro | » | 39,678 | » |
| 44. | Boccacci Luciano, nato il 27 gennaio 1926 | » | 39,500 | » |
| 45. | Chiacchiarini Pasquale, nato il 28 marzo 1932 | » | 39,500 | » |
| 46. | Fanelli Antonio | » | 39,462 | » |
| 47. | Mancuso Luciano | » | 38,500 | » |
| 48. | Mossotti Eugenio | » | 36,500 | » |
| 49. | Stante Nicola | » | 36,000 | » |

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura, sede dell'ufficio veterinario provinciale, e dei Comuni interessati.

Latina, addì 15 dicembre 1960

*Il veterinario provinciale*: LUNGARELLA

## IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 del 28 gennaio 1960, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo proprio decreto n. 4059 del 4 agosto 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 5402 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato nel concorso di cui alla premessa in narrativa è dichiarato vincitore per la sede a fianco indicata:

Macci Vittorio: condotta consorziale veterinaria di Priverno-Roccagorga.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, sede dell'Ufficio veterinario provinciale, e dei Comuni interessati.

Latina, addì 15 dicembre 1960

*Il veterinario provinciale*: LUNGARELLA

(8022)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.